

**PROTOCOLLO D'INTESA per la trasmissione certificata delle informazioni contenute nelle denunce di assunzione e cessazione presso i Centri per l'Impiego ai fini della semplificazione amministrativa e dell'integrazione tra banche dati**

**fra**

**Provincia di Milano**

**e**

**Direzione Regionale I.N.A.I.L. Lombardia**

**Premesso che:**

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) all'art. 3 prevede "*i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni*", così definendo e rendendo effettivamente esercitabili nuovi diritti nella partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti citati quali, ad esempio, il diritto all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, il diritto all'invio di documenti digitali ;
- tali diritti generano l'obbligo - per la Pubblica Amministrazione di organizzarsi in modo tale da rendere disponibili agli interessati i dati e la trasmissione degli stessi in formato digitale in modo sicuro e trasparente;
- il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale - riconoscendo piena validità giuridica alle comunicazioni per via telematica - pone le basi per un incremento del loro numero e soprattutto per una sostituzione della "vecchia" trasmissione di documentazione cartacea;
- così facendo, diventa possibile ridurre in maniera considerevole i costi dovuti alla trasmissione cartacea in un'ottica di perseguimento di obiettivi valoriali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica;

**Visto:**

il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", dove all'art. 65 c. 1 lett. d) stabilisce la necessità, per il sistema per la gestione dei flussi documentali, di consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni e al successivo art. 71 prevede per le amministrazioni procedenti di "*...effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive...*";

**Richiamato:**

- il D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 "*Disposizioni modificative e correttive del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45 comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999 n. 144*";
- in particolare gli artt. 6 e 7 del citato D. Lgs. n. 297/2002, recanti disposizioni circa le comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'impiego che i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni devono effettuare in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

**Considerato:**

- l'art. 4-bis del D. Lgs. n. 181/2000 e s.m., in cui viene introdotto il concetto di validità delle comunicazioni inviate ai servizi competenti anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti, tra gli altri, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (sebbene subordinate alla pubblicazione dei Decreti attuativi di quanto previsto dal citato art. 4-bis);
- il decreto Regione Lombardia n. 3963 del 18/04/2007 “*approvazione delle modalità operative e delle specifiche tecniche per l'avvio sperimentale da parte delle province dell'utilizzo del canale telematico per gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro, in attuazione della Legge Regionale n. 22/2006*” che introduce l'obbligatorietà dell'uso degli strumenti telematici per le denunce di assunzione/trasformazione/proroga/cessazione nei rapporti di lavoro da parte di tutti i datori di lavoro interessati;

**Preso atto che:**

la Provincia di Milano, nell'ambito di progetti di e-government approvati dal Ministero per le Tecnologie e l'Innovazione, è titolare di un'azione innovativa tesa a favorire, tra l'altro, la gestione telematica dei flussi comunicazionali tra il sistema delle imprese ed i Centri per l'Impiego, e che per tale progetto ha realizzato un applicativo software denominato “*sintesi\_cob*” per la gestione informatizzata delle comunicazioni obbligatorie via Internet dei dati da parte dei soggetti obbligati;

**Dato atto che:**

analoghe intese sono già state assunte con altre Pubbliche Amministrazioni per favorire l'interazione tra i servizi e i sistemi informativi degli Enti, nell'ottica di piena ricusabilità delle soluzioni applicative elaborate o già esistenti secondo le linee di indirizzo previste dalla normativa vigente;

**Considerato che:**

tale applicativo sarà sempre più utilizzato dal sistema delle imprese per ottemperare agli obblighi richiamati in premessa, e che esso stesso costituisce il principale canale di aggiornamento del sistema informativo per la gestione dell'anagrafe aziendale e per le iniziative di politiche attive del lavoro da parte della Provincia di Milano;

**Ritenuto che:**

vi siano le condizioni per dare attuazione agli intenti tra i due Enti firmatari del presente atto di semplificazione dell'azione amministrativa ed integrazione tra sistemi informatici a garanzia della tempestività e contestualità dell'azione;

*TRA*

*LA PROVINCIA DI MILANO CON SEDE IN MILANO,  
RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE  
INFORMATIVE PER IL LAVORO  
DOTTOR AURELIO MARIA FAVERIO  
IN VIRTU' DELLA DELEGA CONFERITA CON DELIBERA  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE ATTI n° 128316\12.4\2006\9244*

*E*

*L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L.  
RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
DOTTOR GIAN PAOLO COLICCHIO,*

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. In attesa della pubblicazione dei Decreti attuativi di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. N. 181/2000, come inserito dall'art. 6 del D. Lgs. N. 297/2002, l'INAIL accetta che le comunicazioni obbligatorie, trasmesse con l'applicativo denominato "SINTESI\_COB", possano avere valore di assolvimento degli obblighi di comunicazione nei propri confronti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, purché inviati al suddetto applicativo entro 24 ore dall'assunzione o cessazione, relativamente ai datori di lavoro che abbiano posizioni aziendali presso l'INAIL, o comunque siano soggetti al predetto obbligo;
2. La Provincia di Milano si impegna a trasmettere, con modalità e tempistiche previste dall'allegato documento denominato "*procedure di gestione*" alla Direzione Regionale per la Lombardia dell'INAIL le comunicazioni ricevute, contenenti tutti i dati rilevanti per il corretto adempimento delle obbligazioni di legge di cui all'art 1.
3. Per la realizzazione di quanto recato al punto 1:
  - a) il datore di lavoro che intende avvalersi di tale facoltà deve manifestarne esplicita volontà all'atto della trasmissione della comunicazione di cui trattasi al Centro per l'Impiego;
  - b) in tal caso egli indicherà, nell'apposito campo della comunicazione, il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) INAIL cui fa riferimento ai fini assicurativi il lavoratore denunciato. L'assenza di tale dato comporta l'inefficacia della manifestazione di volontà di cui al precedente punto a);
4. La Provincia di Milano e l'INAIL si impegnano a realizzare un costante flusso informativo ed una sinergica combinazione degli interventi informatici, anche definendo operazioni di collegamento tra banche dati in merito ad assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, utilizzando l'applicativo della Provincia denominato "SINTESI\_COB";
5. L'INAIL, ricevute le comunicazioni, provvederà ad aggiornare i proprio archivi informatici che contengono le informazioni relative alla Denuncia Nominativa degli Assicurati (D.N.A.) di cui all'art. 14 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
6. L'accesso potrà anche avvenire tramite Internet, in modalità protetta, secondo specifiche tecniche che potranno essere definite tra le parti;
7. L'INAIL non è responsabile per la mancata trattazione di comunicazioni che la Provincia, per qualsiasi ragione, non abbia trasmesso. La Provincia non è responsabile per la mancata trattazione da parte dell'INAIL delle medesime comunicazioni regolarmente trasmesse.
8. Al fine del rispetto degli obblighi di comunicazione e dei connessi riflessi giuridici, la comunicazione effettuata all'INAIL dai datori di lavoro nelle forme di cui al punto 3 (e con il rispetto della condizione di cui al punto b) dello stesso) costituisce assolvimento dell'adempimento di legge.
9. Nella convinzione che gli effetti della presente intesa contribuiscono all'innalzamento dei livelli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese, in una logica di integrazione e di contenimento di spese ed adempimenti, le parti concorderanno modalità per promuoverne la sua conoscenza tra l'opinione pubblica, con particolare attenzione ai consulenti del lavoro ed alle associazioni dei datori di lavoro;
10. Il presente protocollo d'intesa ha la validità di due anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e sarà tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi annui, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. Esso potrà essere ampliato o rinnovato, d'intesa tra le parti, in presenza di evoluzioni normative e tecnologiche che ne possano migliorare l'efficacia.
11. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

12. Per ogni problematica connessa all'applicazione del presente accordo e per le ipotesi di suo ampliamento, i Dirigenti responsabili delle funzioni interessate presso la Direzione Regionale INAIL di Milano e presso la Provincia di Milano provvederanno, ciascuno avvalendosi delle adeguate collaborazioni interne ad ogni Amministrazione, all'analisi delle tematiche emergenti e alla definizione delle opportune soluzioni.
13. Laddove dovesse emergere la necessità di un'approfondita conoscenza dell'applicativo informatico, la Provincia di Milano si impegna a garantire apposite sessioni formative per il personale dell'INAIL che vi farà ricorso, secondo modalità e tempi che saranno concordati tra le parti.

Milano, li 2 LUGLIO 2007

PROVINCIA DI MILANO  
f.to Aurelio Maria Faverio

INAIL  
f.to Gian Paolo Colicchio